



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 20.12.2023
COM(2023) 798 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su soluzioni istituzionali per gli accordi UE-Svizzera relativi al mercato interno e su accordi sui quali si basi il contributo permanente della Svizzera alla coesione dell'Unione e l'associazione della Svizzera ai programmi dell'Unione

ALLEGATO

DIRETTIVE PER LA NEGOZIAZIONE DI DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI PER GLI ACCORDI UE-SVIZZERA RELATIVI AL MERCATO INTERNO E PER ACCORDI SUI QUALI SI BASI IL CONTRIBUTO PERMANENTE DELLA SVIZZERA ALLA COESIONE DELL'UNIONE E L'ASSOCIAZIONE DELLA SVIZZERA AI PROGRAMMI DELL'UNIONE

1. Disposizioni istituzionali

1.1. Principi generali

L'obiettivo comune delle parti dovrebbe essere quello di garantire omogeneità e certezza del diritto nel mercato interno. A tal fine il negoziato dovrebbe sfociare in disposizioni istituzionali concordate che saranno inserite in tutti gli accordi UE-Svizzera, vigenti e futuri, relativi al mercato interno.

In considerazione di detto obiettivo, le disposizioni istituzionali dovrebbero rispecchiare i principi essenziali e gli elementi indicati qui di seguito.

- Interpretazione e applicazione uniformi dell'*acquis* dell'Unione: obbligo di interpretare e applicare in modo omogeneo l'*acquis* dell'Unione, comprese le disposizioni sugli aiuti di Stato, in tutto il mercato interno. Questo implica che gli accordi con la Svizzera e gli atti dell'Unione da essi richiamati siano interpretati e applicati in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, sia prima sia dopo la firma dell'accordo corrispondente.
- Allineamento dinamico: obbligo delle parti di provvedere all'adeguamento dinamico degli accordi con la Svizzera relativi al mercato interno all'evoluzione dell'*acquis* dell'Unione, mediante un'adeguata procedura decisionale e un termine massimo per l'integrazione del pertinente *acquis* dell'Unione nell'ordinamento giuridico svizzero.
- Risoluzione delle controversie: meccanismo efficace di risoluzione delle controversie che salvaguardi la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea a interpretare il diritto dell'Unione. A tal fine è opportuno istituire un tribunale arbitrale indipendente incaricato di dirimere le controversie. Qualora l'applicazione delle disposizioni degli accordi implichi nozioni di diritto dell'Unione, dovrebbe essere fatto obbligo al tribunale arbitrale di sottoporre la questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea, la cui decisione sarebbe per esso giuridicamente vincolante.
- Interconnessione fra gli accordi: procedura da seguire quando una delle parti ritiene che l'altra parte non si sia conformata alla decisione del tribunale arbitrale, compresa la facoltà di tale parte di adottare misure compensative proporzionate ed effettive nell'ambito dell'accordo in questione o di qualsiasi altro accordo relativo al mercato interno, compresa la sospensione parziale o totale dell'accordo o degli accordi. Dovrebbero essere mantenute le vigenti disposizioni in materia di denuncia che collegano gli accordi UE-Svizzera conclusi nell'aprile 2002.
- Lungimiranza delle soluzioni istituzionali: le disposizioni istituzionali stabilite nel corso dei negoziati dovrebbero applicarsi identiche agli accordi relativi al mercato interno vigenti e futuri, fatti salvi gli adeguamenti motivati da aspetti tecnici.

1.2. Applicazione delle disposizioni istituzionali

1.2.1. Accordi relativi al mercato interno vigenti con la Svizzera

Gli accordi relativi al mercato interno vigenti con la Svizzera dovrebbero essere modificati includendovi identiche disposizioni istituzionali stabilite nel corso dei negoziati.

Le disposizioni istituzionali che saranno negoziate dovrebbero in particolare essere inserite nei seguenti accordi relativi al mercato interno vigenti:

- accordo sulla libera circolazione delle persone,
- accordo sul trasporto aereo,
- accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia,
- accordo sul commercio di prodotti agricoli,
- accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.

1.2.2. Accordi relativi al mercato interno conclusi in futuro con la Svizzera

Le disposizioni istituzionali da negoziare dovrebbero applicarsi secondo opportunità anche a tutti gli eventuali accordi relativi al mercato interno conclusi in futuro con la Svizzera, compresi quelli per i quali i negoziati sono già autorizzati, in particolare in materia di energia elettrica e sicurezza degli alimenti. Dovrebbero applicarsi per analogia nel futuro accordo sulla salute, laddove preveda la partecipazione della Svizzera ai meccanismi e alle reti dell'Unione.

I negoziati su accordi che consentano alla Svizzera di accedere ad altri settori del mercato interno non dovrebbero concludersi prima della conclusione dei negoziati sulle disposizioni istituzionali.

2. Aiuti di Stato

Al fine di garantire la parità di condizioni concorrenziali nel mercato interno, è opportuno includere norme sugli aiuti di Stato applicabili agli Stati membri dell'UE e alla Svizzera almeno nell'accordo sul trasporto aereo e nell'accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, così come nei futuri accordi relativi al mercato interno, compreso quello sull'energia elettrica. Il vaglio di qualsiasi aiuto di Stato dovrebbe basarsi su norme sostanziali e procedurali equivalenti a quelle applicate nell'Unione.

3. Contributo della Svizzera alla coesione dell'Unione

I negoziati dovrebbero riguardare anche un accordo UE-Svizzera in base al quale la Svizzera partecipi con un contributo finanziario regolare, concordato ed equo alla coesione dell'Unione. Questo contributo è corollario fondamentale della partecipazione della Svizzera al mercato interno. L'accordo dovrebbe pertanto istituire un meccanismo finanziario a lungo termine per il contributo svizzero alla coesione economica e sociale nell'UE.

Il primo contributo nell'ambito del meccanismo permanente dovrebbe comprendere un impegno finanziario supplementare a copertura del periodo che intercorre fra fine 2024 e l'entrata in vigore del meccanismo permanente. L'impegno dovrebbe dare debito riscontro al livello di partenariato e cooperazione fra Svizzera e UE nel periodo considerato.

4. Partecipazione ai programmi dell'Unione

4.1. Principi generali

Il negoziato dovrebbe contemplare un accordo autonomo che stabilisca le modalità e condizioni generali della partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione.

Occorre che l'accordo:

- garantisca un giusto equilibrio di contributi e benefici della partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione;
- stabilisca le condizioni di partecipazione ai programmi dell'Unione, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e ai relativi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario;
- non conferisca alla Svizzera potere decisionale sui programmi dell'Unione, salvo se lo prevede il corrispondente strumento dell'Unione;
- salvaguardi i diritti dell'Unione di provvedere a una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.

L'accordo dovrebbe stabilire il livello del contributo finanziario che la Svizzera sarà tenuta a versare al bilancio generale dell'Unione.

L'accordo dovrebbe stabilire norme di sana gestione finanziaria in relazione ai finanziamenti dell'Unione. Dovrebbe prevedere in particolare un'adeguata tutela degli interessi finanziari dell'Unione, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative e al recupero dei fondi. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e ispezioni in loco. La Procura europea può indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

Nel corso dei negoziati la Commissione dovrebbe vagliare l'ipotesi d'includere una clausola di applicazione provvisoria con effetto retroattivo.

Ferme restando le condizioni previste dal corrispondente strumento dell'Unione, l'accordo dovrebbe delineare le norme sulla partecipazione della Svizzera alle strutture di governance dei programmi dell'Unione.

L'accordo dovrebbe prevedere la possibilità di una futura associazione della Svizzera ad altri programmi dell'Unione mediante uno o più protocolli dell'accordo. Il protocollo o i protocolli dovrebbero essere adottati mediante una procedura semplificata da un organo istituito in virtù dell'accordo.

L'accordo dovrebbe essere conforme alle politiche e agli obiettivi dell'Unione nel settore considerato.

4.2. Principi specifici

Il protocollo o i protocolli sulla partecipazione della Svizzera a Orizzonte Europa, al programma Euratom di ricerca e formazione, alle attività dell'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione, a Europa digitale e a Erasmus+ dovrebbero prevedere le modalità e condizioni specifiche di tale partecipazione.

Per quanto riguarda Copernicus, i principi generali e le modalità e condizioni specifiche della partecipazione della Svizzera alla componente Copernicus del programma spaziale dell'Unione e alle relative attività, o loro parti, dovrebbero essere stabiliti in conformità delle

applicabili disposizioni del regolamento sul programma spaziale dell'Unione, in particolare l'articolo 3, lettera c), e gli articoli 7 e 24.

5. Accordo sulla libera circolazione delle persone

5.1. Libera circolazione delle persone e soggiorno di lungo periodo

Fatto salvo l'obbligo di integrare nell'accordo sulla libera circolazione delle persone il diritto attuale e futuro dell'Unione e nel rispetto dei principi di non discriminazione tra Stati membri e di reciprocità, potrebbe risultare necessario concordare specifici e limitati adeguamenti del vigente *acquis* dell'Unione in materia di libera circolazione delle persone. Gli adeguamenti potrebbero riguardare il rafforzamento della tutela contro le espulsioni, la residenza permanente dei cittadini dell'UE economicamente inattivi, i requisiti degli identificatori biometrici sulle carte d'identità nazionali e le vigenti eccezioni al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale¹. Gli adeguamenti non dovrebbero comportare un ridimensionamento dei diritti di cui i cittadini dell'Unione godono attualmente in virtù dell'accordo sulla libera circolazione delle persone. Dovrebbe essere garantita la non discriminazione nell'acquisto del soggiorno di lungo periodo da parte dei cittadini dell'Unione. Potrebbe risultare necessario soffermarsi sulle descrizioni delle misure attualmente consentite dall'applicabile diritto dell'Unione in collegamento col diritto di soggiorno delle persone che non fruiscono della residenza permanente, così come sugli obblighi di notifica a carico dei datori di lavoro svizzeri all'atto dell'assunzione di un lavoratore e a carico dei lavoratori autonomi dell'UE che si stabiliscono in Svizzera.

5.2. Distacco dei lavoratori

Fatto salvo l'obbligo di integrare nell'accordo sulla libera circolazione delle persone il diritto attuale e futuro dell'Unione in materia di distacco dei lavoratori, potrebbe risultare necessario concordare specifici adeguamenti per tener conto delle peculiarità del mercato del lavoro svizzero e assicurare l'applicazione dell'accordo. Fatti salvi i principi di non discriminazione, giustificazione e proporzionalità, gli adeguamenti dovrebbero limitarsi alla notifica preventiva della prestazione transfrontaliera di servizi al fine di agevolare i controlli in settori specifici sulla base di valutazioni dei rischi, alla costituzione di una garanzia finanziaria per i prestatori di servizi che in precedenza non hanno assolto i loro obblighi finanziari e agli obblighi per i lavoratori autonomi di presentare un insieme chiaramente limitato di documenti specifici. L'Unione può convenire sul fatto che la Svizzera non sia vincolata dalle future modifiche degli strumenti giuridici dell'Unione in materia di distacco dei lavoratori se avranno l'effetto di indebolire o abbassare considerevolmente il livello di tutela dei lavoratori distaccati in termini di condizioni di lavoro, in particolare retribuzione e indennità.

6. Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia

Fatto salvo l'obbligo di integrare il diritto attuale e futuro dell'Unione nei settori contemplati dall'accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, potrebbero essere concordati in materia limitati e specifici adeguamenti. Gli adeguamenti non dovrebbero alterare l'ambito di applicazione dell'accordo, che contempla il trasporto internazionale di passeggeri ad eccezione del trasporto puramente interno svizzero (ossia il trasporto nazionale a lunga distanza, regionale e locale).

¹ Decisione n. 1/2012 del comitato misto, del 31 marzo 2012, che adegua l'allegato II dell'accordo sulla libera circolazione delle persone riguardante il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (GU L 103 del 13.4.2012, pag. 51).